

**Rinnovo Protocollo d'intesa
per la promozione di strategie condivise
e attività di raccordo e collegamento
in materia di vigilanza sulle strutture residenziali
per persone di minore età
sul territorio dell'Emilia-Romagna**

Regione Emilia-Romagna

Procura della Repubblica di Bologna presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna

Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna

Centro per la Giustizia Minorile per l'Emilia-Romagna e le Marche

Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza dell'Emilia-Romagna

Associazione Nazionale Comuni Italiani Emilia-Romagna

TRA

La **Regione Emilia-Romagna**, con sede a Bologna Viale Aldo Moro nr. 52 (codice fiscale 80062590379), nella persona dell'Assessora Isabella Conti, domiciliata per la carica e ai fini del presente protocollo presso la Regione Emilia-Romagna;

E

la **Procura della Repubblica di Bologna presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna**, di seguito denominata "Procura Minorenni", con sede a Bologna, Via del Pratello nr. 36 (codice fiscale 80153290376), nella persona del Procuratore Capo Dott. Giuseppe Di Giorgio, domiciliato per la carica e ai fini del presente protocollo presso la Procura Minorenni;

E

il **Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna**, con sede a Bologna, Via del Pratello nr. 36 (codice fiscale 80069390377), nella persona della Presidente del Tribunale Dott.ssa Gabriella Tomai, domiciliata per la carica e ai fini del presente protocollo presso il Tribunale per i Minorenni;

E

il **Centro per la Giustizia Minorile per l'Emilia-Romagna e le Marche** di seguito denominato "Centro di Giustizia Minorile" con sede in Bologna, Via del Pratello nr. 34 (codice fiscale 92045420376), nella persona del Direttore Dott. Nicola Palmiero, domiciliato per la carica e ai fini del presente protocollo presso il C.G.M. per le Regioni Emilia-Romagna e Marche;

E

la **Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza**, di seguito denominata "Garante", nella persona della Dott.ssa Claudia Giudice, domiciliata per la carica e ai fini del presente protocollo presso la Regione Emilia-Romagna;

E

l'**Associazione Nazionale Comuni Italiani Emilia-Romagna**, di seguito denominata ANCI Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via della Liberazione nr. 13 (codice fiscale 80064130372), nella persona della Coordinatrice tematica politica al Welfare, Socio sanitario e Benessere urbano di ANCI e Sindaca di San Lazzaro di Savena, Dott.ssa Marilena Pillati, domiciliata per la carica e ai fini del presente protocollo presso ANCI Emilia-Romagna;

PREMESSO CHE

1. l'art. 9 della Legge n. 184/1983 prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni riceve semestralmente dalle comunità l'elenco di tutti i/le minori ivi collocati, effettui o disponga regolari ispezioni negli istituti di assistenza pubblici e privati, nonché ispezioni straordinarie in ogni tempo, e trasmetta gli esiti al Tribunale per i Minorenni;
2. il Tribunale per i Minorenni è competente, ai sensi degli artt. 21, comma 5, 22 e 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; dell'art. 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983 n. 184; dell'art. 9 della legge 27 maggio 1991 n. 176; dell'art. 25 del Regio Decreto Legge n.1404 del 20 luglio 1934, a ricevere informazioni costanti e aggiornate relative ai minori collocati presso le comunità, in quanto soggetti di tutela da parte dell'ordinamento internazionale, sovranazionale e interno che garantisce, in via primaria, il diritto di ciascun minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia di origine, a meno che la separazione non sia necessaria a garantire il loro preminente interesse;
3. la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", conferisce ai Comuni la funzione di autorizzare ed esercitare la vigilanza sulle strutture e servizi socioassistenziali e sociosanitari, ai sensi degli artt. 15, comma 5, lettera c), 35, 36 e 37 della medesima legge;

4. la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" all'articolo 31 stabilisce, tra l'altro, che "La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità", e inoltre "favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia del sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale";
5. la delibera di Giunta regionale n. 1904/2011 e ss.mm.ii. che fornisce le direttive in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità genitoriali;
6. la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza", con la quale viene istituito il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, riconosce al Garante, all'art. 1 lettera n), l'attività di collaborazione "agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia)";
7. il DPR 448 del 22/9/1988 e successive modificazioni, il D. Lgs. n. 272 del 28/7/1989, la Legge n. 117 dell'11/8/2014 ed il D. Lgs 2/10/2018 n. 121 prevedono che il Centro di Giustizia Minorile, per il tramite dei propri servizi minorili, sia chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti in ambito penale di collocamento in comunità disposti dal Tribunale per i Minorenni a carico di minori e giovani adulti fino al compimento del venticinquesimo anno di età; il D. Lgs n. 272 del 28/7/1989 all'art. 10 definisce altresì i criteri gestionali e organizzativi a cui le comunità, che stipulano convenzioni con il Centro di Giustizia Minorile, devono rispondere;
8. la legge 7 aprile 2017 n. 47 che prevede disposizioni in materia di protezione di minori stranieri non accompagnati garantendo parità di trattamento con i minori italiani, stabilendo procedure uniformi per l'accoglienza, l'accertamento dell'età, l'accesso a istruzione e sanità, al fine di favorirne l'integrazione;
9. il D.L. n. 123/2023, convertito in Legge n. 159/2023, che prevede norme volte a contrastare la criminalità giovanile, l'abbandono scolastico e il disagio minorile, introducendo misure quali l'ammonimento del Questore anche per i minorenni, l'arresto per spaccio, l'estensione del Daspo urbano ai quattordicenni, e limiti più rigidi per la messa alla prova, modifica e abbassamento delle soglie e dei reati per l'arresto in flagranza e per l'applicazione di misure cautelari, tra cui il collocamento in comunità;

CONSIDERATO CHE

- il soggetto di minore età differisce notevolmente dall'adulto e necessita di un servizio di accoglienza, educativo e di cura il più possibile aderente a un modello relazionale/familiare funzionale al suo benessere psicofisico, e che la verifica di tale funzionalità tanto più risulta efficace, quanto più si basa su un'azione integrata dei diversi soggetti che hanno competenza sulla materia;
- è necessario, per garantire un'effettiva tutela dei/le minori, anche nei contesti di accoglienza, favorire e attuare modalità operative strutturate volte, nel rispetto dei reciproci mandati istituzionali, a promuovere un proficuo scambio di informazioni, un corretto e tempestivo aggiornamento dei dati riguardanti il tempo del collocamento extra-familiare dei/le minori, il titolo su cui si basa tale collocamento e la qualità delle loro condizioni di vita durante il collocamento, nell'ambito di un'attiva collaborazione tra gli enti sopra nominati;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il rinnovo del presente Protocollo ha come oggetto il consolidamento della collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, la Procura Minorenni, il Tribunale per i Minorenni, il Centro di Giustizia Minorile, la Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, l'ANCI Emilia-Romagna, in materia di vigilanza sulle strutture che ospitano minori e giovani adulti/e.

Tale collaborazione tende a:

- rendere maggiormente efficace il coordinamento tra Enti a competenza diversa, ma operanti sul sopraindicato medesimo obiettivo comune;
- potenziare l'esito delle attività di controllo sulle strutture autorizzate, così da consentire di valorizzare quelle che garantiscono un tangibile intervento educativo e di aiuto alla crescita dei/lle minori e di promuovere il miglioramento della qualità complessiva del sistema di accoglienza;
- promuovere un sistema per la ricognizione periodica delle presenze nelle strutture autorizzate e per il raccordo e la condivisione delle informazioni detenute dai rispettivi Enti coinvolti, nel rispetto della normativa in materia di *privacy*;
- favorire l'emersione di eventuali strutture che ospitano minori senza alcun titolo.

Fine ultimo della collaborazione è garantire un'azione sinergica ed integrata che tenda alla tutela del maggior benessere psicofisico possibile delle persone di minore età ospitate presso le strutture residenziali.

Art. 2 - Modalità di effettuazione

La collaborazione prevede lo scambio di informazioni e di dati, nel rispetto delle reciproche competenze e della vigente normativa sulla *privacy*, delle persone di minore età ospiti delle comunità. Si concretizza nell'utilizzo di un sistema informativo comune, con accessi differenziati a seconda dei compiti dei singoli Enti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali riguardanti le persone di minore età e le loro famiglie. Per la diffusione dei dati sono previste operazioni di aggregazione.

In particolare:

- La Regione Emilia-Romagna, avrà accesso ai dati aggregati rispetto alle persone di minore età accolte nelle strutture, finalizzati all'elaborazione di reportistiche connesse con le finalità istituzionali dell'Ente, mentre - fatto salvo per i funzionari designati in qualità di Amministratore del sistema che svolgono un ruolo di supporto tecnico per l'utilizzo della piattaforma - non avrà accesso ai dati in chiaro delle persone di minore età accolte.
- La Procura presso il Tribunale per i Minorenni, in qualità di titolare del trattamento dei dati, avrà accesso sia ai dati aggregati tramite apposita reportistica a disposizione nella piattaforma, sia a tutti i dati in chiaro relativi alle persone di minore età in carico, oltre che a quelli riferiti al censimento delle strutture.
- L'autorità Garante per l'Infanzia avrà accesso a dati aggregati rispetto alle persone di minore età accolte e alle strutture censite, tramite apposita reportistica prevista nella piattaforma e finalizzata all'elaborazione di analisi connesse con le proprie finalità istituzionali, ma non avrà accesso ai dati in chiaro dei/lle minori accolti.
- Il Tribunale per i Minorenni avrà accesso a dati aggregati rispetto ai/lle minori accolti per i quali abbia in corso procedimenti penali o civili, e alle strutture censite, tramite apposita reportistica prevista nella piattaforma e finalizzata all'elaborazione di analisi connesse con le proprie finalità istituzionali.
- Il Centro di Giustizia Minorile avrà accesso sia ai dati aggregati tramite apposita reportistica a disposizione nella piattaforma, che ai dati in chiaro relativi esclusivamente alle persone di minore età in carico al CGM-USSM, oltre che a quelli riferiti al censimento delle strutture.
- ANCI - ER avrà accesso ai dati aggregati rispetto tramite apposita reportistica a disposizione nella piattaforma, oltre che a quelli riferiti al censimento delle strutture.

- I Servizi Sociali territoriali avranno accesso, sia ai dati aggregati tramite apposita reportistica a disposizione nella piattaforma, che ai dati in chiaro relativi alle persone di minore età in carico di propria competenza, oltre che al monitoraggio delle presenze nelle comunità presenti sul territorio di propria competenza ai fini della vigilanza e a quelli riferiti al censimento delle strutture.

Art. 3 - Impegni comuni

Le parti rinnovano l'impegno a:

- curare la raccolta dei dati disponibili relativi all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa, allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante e di disporre di dati certi in un arco temporale significativo, avvalendosi del sistema informativo implementato e gestito dalla Regione Emilia-Romagna;
- garantire un supporto e un monitoraggio adeguato della piattaforma informatica prevedendo la possibilità, previa valutazione condivisa, di adeguarlo alle esigenze dei soggetti aderenti al protocollo;
- prevedere l'uso e la consultazione della piattaforma informatica, nell'ambito delle rispettive competenze dei soggetti aderenti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza relative ai dati personali ivi contenuti;
- fornire alle singole comunità minorili la possibilità di alimentare (per la parte di competenza) il sistema informatico di raccolta dati al fine di rendere disponibili, in tempo reale ed aggiornato, le informazioni relative sia alla comunità, sia alle persone di minore età collocate;
- adottare gli strumenti necessari per garantire un adeguato popolamento e aggiornamento tempestivo del sistema informativo, in modo da garantire l'accuratezza e disponibilità dei dati raccolti, nel rispetto dei requisiti e scadenze stabilite dalla normativa;
- condividere in via informatica i dati e le informazioni relative alle comunità, anche in esito alle ispezioni/sopralluoghi effettuati;
- condividere strategie e procedure volte, da un lato a fronteggiare le criticità rilevate nelle strutture, e dall'altro a monitorare e sostenere azioni migliorative messe in atto dalle stesse.

Art. 4 - Impegni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni

La Procura Minorenni rinnova il proprio impegno a:

- a condividere gli esiti della propria attività ispettiva, comunicando le eventuali criticità riscontrate, le attività dirette al superamento delle carenze rilevate, e le azioni dirette ad interessare i Comuni in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle autorizzazioni;
- a contribuire all'aggiornamento della situazione anagrafica delle comunità, comunicando i dati in suo possesso relativi al rilascio e la cessazione delle autorizzazioni al funzionamento di strutture ospitanti minori.

Art. 5 - Impegni del Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni, premesso che l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento dei minori in comunità in presenza di situazioni tali da rendere ineludibile l'allontanamento, e che le tipologie di inserimento si riconducono alle seguenti ipotesi:

- collocamenti di minori stranieri non accompagnati ai sensi della l. 47\17 (trattandosi in tal caso di ratifica da parte del TM delle condizioni di accoglienza);
- collocamenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 RD 1404/34 per minori dalle condotte irregolari;
- collocamenti giudiziali a titolo di intervento sulla responsabilità genitoriale per il periodo massimo di 24 mesi, anche derivanti da precedenti collocamenti di tipo consensuale;
- collocamenti in misura cautelare nei limiti previsti dal d.p.r. 448\88 e successive modificazioni;

si impegna:

- a rilevare e condividere le informazioni che emergano nello svolgimento dell'attività giurisdizionale in relazione alle condizioni dei minori all'interno delle comunità e dell'adeguatezza delle strutture di accoglienza;
- a monitorare tramite la piattaforma informatica la durata dei collocamenti ricevendo, per il tramite della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, tempestiva comunicazione dell'approssimarsi del termine di scadenza, soprattutto di quello massimo di 24 mesi, al fine di provvedere tempestivamente alle eventuali proroghe ove richieste dalla Procura Minorile;
- a collaborare con il CGM per l'aggiornamento delle informazioni sui minori collocati in comunità in misura cautelare o in esecuzione della pena nonché di coloro che accettino di svolgere in struttura i precorsi di messa alla prova ex art 28 DPR 448/88;
- a monitorare tramite la Piattaforma i collocamenti in struttura dei MSNA ai fini della ratifica delle misure di accoglienza.

Art. 6 - Impegni della Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna rinnova il proprio impegno a:

- mettere a disposizione la struttura informatica dedicata, garantendo assistenza e adeguamento costanti tramite l'Area ICT, Transizione digitale dei servizi al cittadino Settore risorse umane e strumentali, infrastrutture Servizio informatico;
- promuovere una puntuale analisi dei dati quali-quantitativi presenti sulla piattaforma, con la possibilità di costituire un gruppo di lavoro interistituzionale anche per sviluppare approfondimenti specifici rispetto agli interventi di sostegno delle persone di minore età inserite in struttura;
- promuovere verso gli Enti Gestori delle Comunità e i Coordinamenti regionali delle comunità educative, mamma-bambino, case - famiglia e comunità familiari, l'informazione e la formazione relativa all'adozione dei sistemi informatici, fornendo il supporto necessario e prevedendo momenti di verifica;

Art. 7 - Impegni del Centro di Giustizia Minorile

Il Centro di Giustizia Minorile si impegna a:

- condividere, mediante l'utilizzo della medesima piattaforma informatica, le informazioni rilevanti di cui viene a conoscenza per il tramite dei servizi minorili di propria competenza;
- collaborare alla circolarità delle informazioni nel rispetto della privacy e curarne la diffusione tra gli operatori dei propri servizi che sono chiamati a seguire e monitorare i percorsi dei minori sottoposti a procedimento penale;
- fornire informazioni in merito all'evoluzione della tipologia dell'utenza in carico alla Giustizia Minorile.

Art. 8 - Impegni del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

La Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza rinnova il proprio impegno a:

- condividere eventuali criticità e buone prassi di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle funzioni di propria competenza;
- promuovere, verso gli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la specifica funzione di vigilanza, anche attraverso la segnalazione della presenza di minorenni sul territorio di competenza, presso strutture senza titolo di accoglienza;
- fornire, in collaborazione con la Regione, indicazioni agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali finalizzate al perfezionamento delle pratiche esistenti riferite, nel caso specifico, agli interventi di sostegno dei minorenni inseriti in struttura e, più in generale, di verifica e monitoraggio del progetto educativo predisposto a tutela della persona di minore età, secondo quanto previsto dalla Legge nr. 184/83 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Impegni dell'ANCI Emilia-Romagna

L'ANCI - ER, in qualità di associazione di rappresentanza dei Comuni, conferma il proprio impegno a diffondere il Protocollo e l'operatività della piattaforma informatica ai Comuni della Regione Emilia-Romagna, promuovendone l'applicazione per quanto di competenza e favorendo la consultazione da parte dei Servizi sociali, come previsto dalla profilazione di cui all'art. 2.

Art. 10 - Efficacia

Il presente protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione per la durata di anni cinque e sarà rinnovato alla scadenza mediante atto formale. Periodicamente, e comunque dopo i primi tre anni, sono previsti momenti di verifica ed eventuale adeguamento degli impegni condivisi nel presente protocollo.

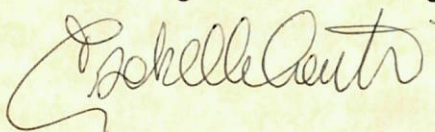
Non comporta alcun onere di spesa a carico delle parti sottoscrittrici ad eccezione della Regione Emilia-Romagna.

Art. 11 - Norma finale

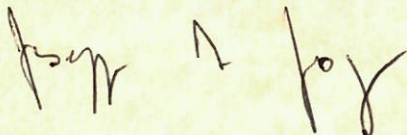
Il presente protocollo è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 4 della tariffa, parte II, del DPR 131/1986 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

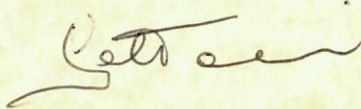
Per la Regione Emilia-Romagna



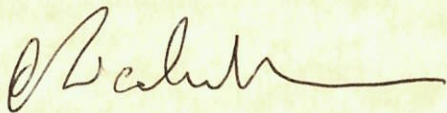
Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna



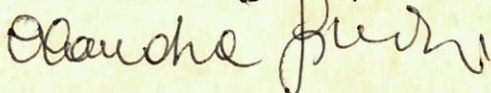
Per il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna



Per il Centro di Giustizia Minorile per l'Emilia-Romagna e le Marche



Per la Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza



Per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani Emilia-Romagna

